

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 settembre 2024
(1 BvL 9/21), sull'importo, inferiore al "minimo vitale",
delle borse di studio per gli studenti universitari**

05/11/2024

Il primo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) si è pronunciato sull'importo del sussidio pubblico di cui beneficiavano, nel periodo compreso tra l'ottobre del 2014 e il febbraio 2015, gli studenti universitari indigenti ai sensi della legge federale sulla promozione dell'istruzione (*Bundesausbildungsförderungsgesetzes* - BAföG). Il Tribunale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale chiarendo che la garanzia costituzionale del minimo vitale (*Existenzminimum*) vale soltanto per chi sia del tutto impossibilitato a provvedere al proprio sostentamento, e non si applica invece agli studenti universitari in grado di lavorare. Dal momento che la condizione di bisogno può essere superata dagli interessati, non si è di fronte a una situazione straordinaria che imponga una deroga al principio democratico e a quello della separazione dei poteri, in base ai quali rientra nella discrezionalità del legislatore distribuire le risorse pubbliche per i vari interventi di politiche sociali.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale amministrativo federale e riguardava il § 13, comma 1, n. 2, BAföG nella versione vigente nel periodo compreso tra l'ottobre del 2014 e il febbraio 2015. Tale disposizione fissava in 373 euro mensili la *Grundpauschale*, e cioè il fabbisogno garantito per mezzo del sussidio pubblico, applicabile agli studenti universitari (che hanno inoltre diritto anche a una *Unterkunftspauschale* per le spese di alloggio). Successivamente l'importo del fabbisogno è stato aumentato e portato attualmente a 475 euro mensili. Il giudice rimettente riteneva la disposizione in contrasto con il diritto al minimo vitale che il Tribunale costituzionale ha tratto nella sua giurisprudenza dal principio della dignità umana (art. 1, comma 1, Legge fondamentale – LF), letto in combinato con il principio dello Stato sociale (art. 20, comma 1, LF).

Il Tribunale costituzionale non ha tuttavia condiviso tale prospettazione, evidenziando come non esista alcun diritto soggettivo a una prestazione sociale che copra integralmente i costi dello studio universitario per le persone indigenti. Il diritto al minimo vitale può essere infatti invocato soltanto da chi non è in grado di provvedere autonomamente a se stesso in modo da assicurarsi un'esistenza dignitosa. Il legislatore è tenuto a distribuire equamente le risorse messe a disposizione per il diritto

allo studio in modo da non pregiudicare le pari opportunità nell'accesso agli studi, e non a rimuovere, erogando sussidi sociali, gli ostacoli nell'accesso agli studi dovuti alle condizioni sociali. Rientra infatti nella sua discrezionalità la decisione circa l'ammontare delle risorse da destinare complessivamente a tal fine, in ragione del fatto che, data la limitatezza delle risorse finanziarie e il divieto costituzionale di ricorso all'indebitamento pubblico, privilegiare un obiettivo di politica sociale piuttosto che un altro costituisce una scelta che deve essere rimessa a chi gode di legittimazione democratica. L'obiettivo di consentire agli indigenti di accedere agli studi universitari, per quanto di notevole rilievo, non risulta talmente indispensabile da giustificare un'eccezionale deroga al principio democratico e alla separazione dei poteri. La discrezionalità del legislatore, tuttavia, non si spinge fino al punto di potergli consentire di optare per misure del tutto inadeguate per la promozione degli studi e dell'accessibilità dell'istruzione superiore, che si traducano nell'esclusione di intere fasce di popolazione da determinati ambiti formativi e professionali. Tale circostanza appare ben lontana dal realizzarsi attualmente in Germania, dove risorse ingenti sono investite per il diritto allo studio e circa un quinto degli studenti universitari beneficia di sussidi BAföG.

Massime (*Leitsätze*)

- 1) Il diritto a prestazioni sociali che assicurino il minimo vitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, LF in combinato disposto con il principio dello Stato sociale (art. 20, comma, 1 LF) garantisce un'esistenza dignitosa a coloro che non siano in grado di farlo autonomamente ed è limitato ai mezzi assolutamente necessari a tal fine. Non sussiste se tale necessità può essere superata o evitata per mezzo di un'attività lavorativa che assicuri il minimo vitale, anche quando ciò renda impossibile il godimento di determinati diritti fondamentali di libertà come il proseguimento degli studi universitari, tutelato dall'art. 12, comma 1, LF.
- 2) Il diritto, promanante dall'art. 12, comma 1, LF in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, LF, di coloro che sono abilitati a frequentare corsi universitari a partecipare su base paritaria all'offerta di studi erogati da università pubbliche garantisce un'equa distribuzione delle risorse effettivamente messe a disposizione per la formazione universitaria, ma non include il diritto a prestazioni pubbliche volte a rimuovere gli ostacoli all'accesso all'istruzione superiore dovuti alle condizioni sociali.
- 3) *a)* In ragione dell'ampio margine di discrezionalità che, ai sensi del principio democratico e del principio della separazione dei poteri (art. 20, commi 2 e 3, LF), spetta al legislatore nel definire, data la limitatezza delle risorse finanziarie, le priorità nella persecuzione dei molteplici compiti pubblici, non può desumersi in astratto dal principio dello Stato sociale alcun diritto soggettivo a prestazioni pubbliche intese a rimuovere le disuguaglianze sociali.
b) Se paragonato ad altre esigenze sociali, il consentire gli studi universitari a coloro che sono abilitati ad accedervi e sono però privi di mezzi non appare indispensabile al punto tale da comprimere la facoltà decisionale del legislatore democraticamente legittimato in ordine alla distribuzione delle risorse, sottraendogli in via eccezionale e in modo permanente, per via del riconoscimento di un corrispondente diritto di prestazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, LF in combinato disposto con il principio dello Stato sociale, la disponibilità delle risorse necessarie a tal fine.
- 4) In considerazione del particolare significato dell'accessibilità sociale dei percorsi di istruzione e formazione, l'art. 12, comma 1, LF e il principio dello Stato sociale impongono allo Stato di promuovere pari opportunità nell'istruzione e nella formazione. Questo dovere di promozione diviene un obbligo di intervento giuridico oggettivo [*objektiv-rechtliche Handlungspflicht*] se a interi gruppi di popolazione viene di fatto negato l'accesso a determinati ambiti educativi e professionali.

Il comunicato-stampa del Tribunale costituzionale e la relativa pronuncia possono essere letti a questo [link](#).

Edoardo Caterina